

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2009, n. 9

**“Modifica alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela e uso del territorio)”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**Art. 1**

*(Modifica al secondo comma dell'articolo  
29 della l.r. 56/1980)*

1. Il secondo comma dell'articolo 29 della

legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela e uso del territorio), come sostituito dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 25 agosto 2003, n. 19, è sostituito dal seguente:

“2. Per le sole zone tipizzate come “E” Agricole, il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla trascrizione di atto d'obbligo ricevuto dal Segretario comunale competente, relativo all'asservimento al manufatto consentito, dell'area che ha espresso le relative volumetrie. Per le altre zone territoriali omogenee il Comune istituisce un registro nel quale sono elencate le particelle catastali che hanno espresso la volumetria relativa al titolo edilizio rilasciato o comunque formatosi”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “*Statuto della Regione Puglia*”. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 30 marzo 2009*

VENDOLA